

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Sistema di Qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi tramite crediti (Patente a punti)

In riferimento alle recenti modifiche apportate all'art.27 del decreto legislativo n. 81/2008 e al successivo DM n.132 18/09/2024, l'Ispektorato Nazionale del Lavoro con propria circolare n.4 del 23/09/2024 ha chiarito diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della cosiddetta "patente a punti" obbligatoria nello svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili.

1. Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, **a decorrere dal 1° ottobre 2024**, sono tenuti al possesso della patente a punti "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), (lavori edili e di ingegneria civile) ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale".

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Sono inoltre escluse dall'applicazione della norma le Imprese già in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs.n. 36/2023.

2. Requisiti

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).

3. Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale le cui istruzioni saranno oggetto di successiva emanazione da parte del Ministero del Lavoro

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa anche per il tramite di un soggetto di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni saranno oggetto di sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024. In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente, è possibile presentare, un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, utilizzando il modello allegato alla presente (Allegato 1). L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 termine entro il quale sarà comunque necessario presentare la domanda telematicamente tramite il portale dell'INL.

Dopo la presentazione della richiesta, nelle more del rilascio della patente a crediti, è comunque possibile lo svolgimento dell'attività d'impresa.

4. Attribuzione dei crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti, solo dopo l'integrazione della piattaforma informatica, ed in ragione dell'aggiornamento del punteggio derivante da requisiti peculiari dell'azienda quali, ad esempio, storicità dell'azienda, numero dei dipendenti, attività formativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro etc.

5. Decurtazione dei crediti e impianto sanzionatorio

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni riferite a provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato, ordinanze di ingiunzione al pagamento) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis del Dlgs 81/2008 (es. violazione in materia di prevenzione e sicurezza che abbiano comportato infortuni di particolare gravità, presenza di lavoratori irregolari etc)

Qualora la patente non risulti dotata di almeno 15 crediti non sarà più possibile operare in cantiere salvo per il completamento delle attività già eseguite per almeno il 30% del valore del contratto.

In caso l'impresa o il lavoratore autonomo non abbandonino il cantiere è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei lavori affidati nello specifico cantiere e comune non inferiore a euro 6.000,00 non soggetti a diffida nonché l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. La medesima disciplina sanzionatoria è prevista nel caso di attività in cantiere in assenza di patente a punti.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

6. Revoca/Sospensione della Patente

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall' Ispettorato del Lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente in fase di autocertificazione

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi da parte degli organi di vigilanza e potrebbe comportare la revoca della patente per un periodo di 12 mesi, decorsi i quali è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.

È altresì possibile l'emissione di un provvedimento cautelare di sospensione della patente fino a 12 mesi nel caso di infortunio sul lavoro da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente.

7. Conclusioni

In considerazione dell'importanza della norma, le imprese rientranti nel campo di applicazione della stessa, al fine di poter proseguire l'attività lavorativa senza eventuali problematiche, sono invitate a prendere contatti con lo Studio per valutare la presenza di ulteriori requisiti che possano apportare un aumento dei crediti posseduti.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Paolo Percalli

Marta Vitali